

Associazione di Promozione Sociale
F.A.S.T. - First Aid Support Team
Via Matteotti, 43
09026 San Sperate (CA)
C.F. 92239820928



Verbale Assemblea Soci **per approvazione modifica statuto**

In data 23/02/2023, alle ore 20:00, si è riunito presso la sede legale il Consiglio Direttivo dell'Associazione F.A.S.T. - First Aid Support Team per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione modifiche statutarie;
- 2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:
LUIGI FANZECCO
EMILIANA CAREDDU
FABIOLA FANZECCO
GIOVANNI PIRAS
KATIA MONNI
ILARIO MEREU

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente Luigi Fanzecco, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il consigliere Dottoressa Emiliana Careddu.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Soci, dichiara la validità della assemblea e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le modifiche apportate allo statuto richieste dalla normativa per l'iscrizione al RUNTS quindi apre la discussione.

Dopo ampia ed esauriente discussione e presa visione delle modifiche, l'assemblea, ad unanimità di voti dei presenti, dichiarano di accettare le stesse e di approvare il nuovo statuto. L'assemblea autorizza il presidente a presentare il nuovo statuto presso l'agenzia delle entrate e di inviare il tutto alla regione Sardegna che trasmetterà il documento al RUNTS

L'assemblea non ritiene di convocare ulteriore Assemblea soci.

Alle ore 23:30, null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Emiliana Careddu

Per presa visione e accettazione

Il Presidente
Luigi Fanzecco

Giovanni Piras

Fanzecco Fabiola

Katia Monni



Associazione di Promozione Sociale FAST – First Aid Support Team

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

- 1) E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione di promozione sociale denominata "FAST – First Aid Support Team" o, con denominazione abbreviata, "FAST" con sede pro-tempore a San Sperate (CA), Via Matteotti n°43, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 2) L'associazione FAST non è riconosciuta ed è priva di personalità giuridica.
- 3) Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
- 4) La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Attività)

- 1) L'Associazione FAST è formata da un gruppo di Professionisti con esperienza nel settore: tecnico sanitario, intra ed extraospedaliero in tutti gli ambiti, antincendio, psicologia dell'emergenza, Soccorso Tattico in ambito civile, formazione e assistenza per quanto concerne l'attuale Dlgs. 81/2008 e norme ad essa attinenti o correlate che, attraverso la partecipazione diretta ed indiretta, intendono contribuire alla vita, allo sviluppo ed alla salvaguardia della collettività con attività di assistenza e formazione.
- 2) Le attività di interesse generale, in riferimento all'art 5 del CTS al comma 1 sono i punti b), d) e y).
- 3) L'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale:
 - a. Formazione e assistenza nel settore tecnico-sanitario, intra ed extra-ospedaliero in tutti gli ambiti
 - b. Soccorso e trasporto degli infermi
 - c. Trasporto e assistenza sanitaria
 - d. Soccorso nelle maxi-emergenze e calamità
 - e. Psicologia dell'emergenza e tutto ciò ad esso correlato
 - f. Soccorso tattico in ambito civile
 - g. Partecipazione e intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, disabilità fisica/mentale e della protezione e tutela della collettività e ogni altra attività di pubblica utilità
 - h. Formazione e assistenza antincendio in tutti gli ambiti
 - i. Formazione e assistenza per quanto concerne l'attuale Dlgs. 81/2008 e norme ad essa attinenti e/o correlate
 - j. Formazione, gestione e assistenza al Safety durante gli eventi
 - k. Protezione civile con finalità di supporto alle Istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi, emergenze; soccorso in caso di calamità - dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc; attività (soccorso e assistenza alla popolazione; soccorso e salvamento a mare; ricerca dispersi, compresa la speleologia; radiocomunicazioni; sensibilizzazione e informazione alla popolazione; corsi di formazione rivolti ai soci e ai non aderenti all'associazione.
- 4) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.



- 5) Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 6) I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 7) Ai fini di cui al comma 6, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 8) L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, anche dai propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 3 (Scopi e Finalità)

L'associazione FAST è apartitica, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di promozione e utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività indicate in articolo 2 e ad esse direttamente connesse. Le attività sono di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come sancito dagli artt. 4 e 35 del CTS.

ART. 4 (Soci)

Ammissione

- 1) Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta sottoscritta, ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e Regolamento interno, che rispettano quanto indicato nell'art. 2 e che comprovano con attestati, qualifiche e stati di servizio la professionalità richiesta.
- 2) Per l'ammissione all'associazione FAST è richiesta la maggiore età. E' consentita l'ammissione di soci minorenni ultraquattordicenni, per i quali è necessaria l'autorizzazione da parte dei genitori o dei tutori legali e non potranno svolgere attività per le quali è richiesta la maggiore età. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Per le attività svolte dai soci minorenni, queste dovranno essere effettuate sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti.
- 3) Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- 4) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Tale quota verrà stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno in base alle esigenze associative e indicata nel Regolamento interno.
- 5) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, le proprie professionalità, impegnandosi a versare la quota associativa. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
- 6) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni.

- 7) Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 8) E' consentita l'iscrizione di soci operanti in altri Enti e/o Associazioni che svolgono attività simili a quelle indicate nell'art. 2 dello Statuto. L'iscrizione sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo, che si riserverà di deciderne l'eventuale ammissione dopo il periodo di prova, dopo il quale lo stesso direttivo dovrà deliberare l'accettazione, o meno, dell'iscrizione.
- 9) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 10) I soci si dividono in:
- a. **Soci Fondatori:** tutti coloro che hanno partecipato alla nascita dell'Associazione, intervenendo alla stesura dell'Atto Costitutivo. Fanno parte di diritto a vita dell'associazione FAST al fine di tutelare le finalità già espresse nell'art. 2.
 - b. **Soci Attivi Effettivi:** coloro che collaborano attivamente ai servizi dell'Associazione. Inizialmente i Soci Attivi Effettivi entrano a far parte dell'Associazione come Soci Attivi in prova. Solo dopo che il Socio in Prova avrà conseguito almeno 3 mesi di servizio attivo all'interno dell'Associazione e verificato il regolare versamento delle quote sociali, diventerà, previa delibera del Consiglio Direttivo e con voto di maggioranza, Socio Attivo Effettivo. Il Socio in prova può partecipare alle assemblee dei soci ma non ha diritto di voto. Il Socio Attivo Effettivo avrà il diritto e il dovere morale di presidiare e partecipare attivamente a tutte le Assemblee dei Soci, sia ordinarie che straordinarie, e di fare proposte che possano essere utili al miglioramento della vita associativa stessa, oltre che di votare per l'elezione del Consiglio Direttivo e per le proposte delle assemblee associative.
 - c. **Soci Attivi Collaboratori:** coloro che, per ragioni lavorative o personali non possono essere iscritti all'Associazione come Soci Attivi Effettivi, pertanto non hanno l'obbligatorietà del rispetto delle ore di servizio richieste agli altri soci. La qualifica di Socio Attivo Collaboratore è deliberata dal Consiglio Direttivo semestralmente.
 - d. **Soci Sostenitori:** sono coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario e/o partecipano solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. La qualifica è deliberata dal Consiglio Direttivo trimestralmente.
 - e. **Soci Benemeriti/Onorari:** sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente, effettuando versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Non hanno l'obbligatorietà del rispetto delle ore di servizio richieste agli altri soci. La qualifica è deliberata dal Consiglio Direttivo annualmente.
- 11) Un Socio può passare, in seguito a sua domanda, da una categoria all'altra, ad esclusione dei soci Sostenitori e dei soci Benemeriti/Onorari per i quali è richiesta la delibera del Consiglio Direttivo. La delibera definitiva spetta al Consiglio Direttivo.
- 12) La tessera sociale, su modulo approvato dal Consiglio Direttivo, è obbligatoria per tutti i soci.
- 13) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La quota associativa è fissata annualmente dal consiglio direttivo ed è intransmissibile.
- 14) Diritti e doveri dei Soci:
- a. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
 - b. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

- c. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
 - d. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi previsti del presente Statuto e dai regolamenti da esso derivati.
 - e. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
 - f. I soci hanno diritto di eleggere le cariche sociali ed essere eletti.
 - g. I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.
 - h. I soci hanno diritto di formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.
 - i. I soci hanno diritto di consultare i registri contabili, i verbali delle Assemblee e i libri sociali, previa richiesta al Presidente da evadersi entro 15 giorni. A ciascun Socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e del Regolamento interno. Presso la sede deve essere sempre disponibile una raccolta completa di tutte le disposizioni associative vigenti.
 - j. I soci hanno il dovere di versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno.
 - k. I soci hanno l'obbligo e il dovere di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
 - l. I soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.
- 15) I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1) La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa, protratta per 3 mesi dal termine di versamento richiesto. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, oppure altri gravi motivi. Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte, da inviare al Presidente, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d. per esclusione coloro che
 - i. si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
 - ii. per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del regolamento e/o che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, e che quindi ne rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione;
 - iii. oppure, che senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.
 - iv. non siano più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.
- 2) L'esclusione è deliberata dall'assemblea dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata A/R o PEC. Contro il provvedimento di esclusione di cui al comma 1) lettera d. il socio escluso

ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

- 3) I soci receduti e/o esclusi non hanno diritto e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 (Organi sociali)

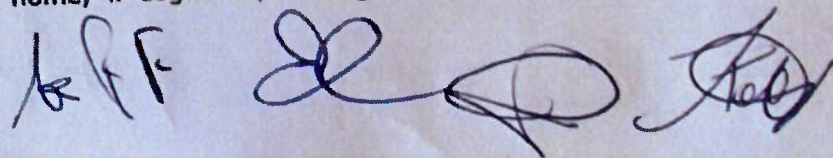
1) Assemblea dei Soci:

- a. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- b. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza delle precedenti figure, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- c. L'Assemblea viene convocata:
 - i. almeno una volta all'anno;
 - ii. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo); in tale seduta il Consiglio Direttivo porterà a conoscenza dell'attività svolta e programmatica durante il mandato.
 - iii. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - iv. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- d. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
- e. L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante affissione presso la sede sociale, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, o a mezzo sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
- f. Sono convocati e possono partecipare all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative dovute, non sospesi o non esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
- g. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
- h. Le Assemblee Straordinarie sono convocate quando il Consiglio Direttivo reputi necessario e quando venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno i due terzi dei Soci.
- i. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo o in mancanza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo, e sotto la responsabilità del Presidente della stessa. Il verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
- j. I compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria sono:
 - i. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - ii. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - iii. approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli aderenti;
 - iv. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
 - v. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - vi. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - vii. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

- viii. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ix. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- x. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- k. I compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria sono:
 - i. approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
 - ii. deliberare sulle proposte di straordinaria amministrazione;
 - iii. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno
- m. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- n. Ogni Socio e ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto, esercitabile in proprio o mediante delega, tranne nel caso di nomine del Consiglio Direttivo. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
- o. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, con voto segreto e scritto senza deleghe. Tali votazioni sono controllate dal Presidente dell'Assemblea e da due scrutatori nominati prima della votazione dall'Assemblea.
- p. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il consenso del 50% + 1 dei votanti. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza assoluta dei votanti.
- q. In caso di deliberazioni sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei Soci, e il consenso della maggioranza più uno;
- r. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- s. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i Soci con maggiore anzianità di iscrizione.

2) Consiglio Direttivo

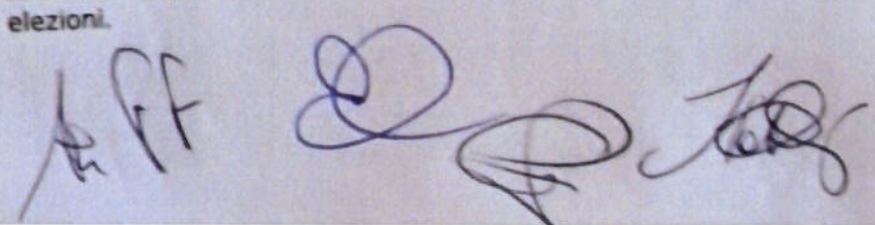
- a. Il Consiglio Direttivo è preposto alla programmazione, organizzazione e realizzazione di tutti gli obiettivi e le attività sociali.
- b. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- c. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
- d. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- e. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la



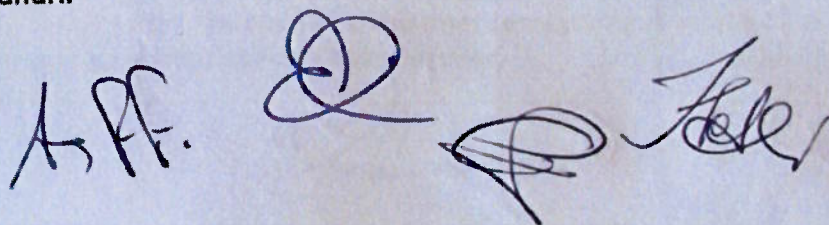
cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

- f. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede oppure a mezzo e-mail, o per sms, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, resa nota almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
- g. Le decisioni sono prese su maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
- h. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
- i. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- i. Eleggere tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Responsabile scientifico e Direttore Sanitario, il Segretario, il Tesoriere.
 - ii. Emanare regolamenti interni e fissare le linee programmatiche dell'Associazione conformemente agli scopi statuari.
 - iii. Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci.
 - iv. Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
 - v. Stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi.
 - vi. Aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto e adottare i dovuti provvedimenti.
 - vii. Assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto, di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e conformemente all'art 36 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 - viii. Nominare il Direttore Sanitario.
 - ix. Redigere il bilancio annuale.
- j. Le mansioni assegnate a ciascun Consigliere sono rese note ai Soci mediante apposita comunicazione scritta.
- k. Ciascun Consigliere, unico e completo responsabile del proprio settore, può nominare, scegliendo tra i Soci Attivi Effettivi, uno o più incaricati che lo coadiuvino nelle varie mansioni di propria competenza, dandone comunicazione scritta e circostanziata ai Soci, precisando le esatte mansioni di ciascun incaricato e i rapporti che dovranno intercorrere con i Soci.
- l. Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate su apposito registro.
- m. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadranno dal loro ruolo insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

3) Presidente



- a. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- b. Il Presidente può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciandone quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, questo è presieduto dal Vicepresidente o da un delegato facente parte del Consiglio Direttivo.
- 4) Vicepresidente: sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, o per impedimento palese. Il solo intervento del Vicepresidente con delega scritta e specifica del Presidente e ratificata alla prima riunione del Consiglio, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- 5) Responsabile scientifico e direttore sanitario: può essere un socio attivo dell'Associazione. Non è eleggibile a tale carica chi non sia munito di Laurea in Medicina e Chirurgia e non sia abilitato all'esercizio della professione medica. Potrà decidere autonomamente e impartire disposizioni in merito a tutto ciò che riguardi l'aspetto medico e sanitario dei servizi e l'utilizzo di attrezzature specifiche. Il Direttore Sanitario decade dall'incarico su delibera del Consiglio Direttivo.
- 6) Segretario
- a. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- b. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci Attivi.
- 7) Tesoriere: riceve le quote associative, le offerte, i contributi ed ogni altra entrata conformemente alle direttive del Consiglio Direttivo.
- 8) Organo di controllo, laddove eletto:
- a. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- b. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- c. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- d. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- e. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



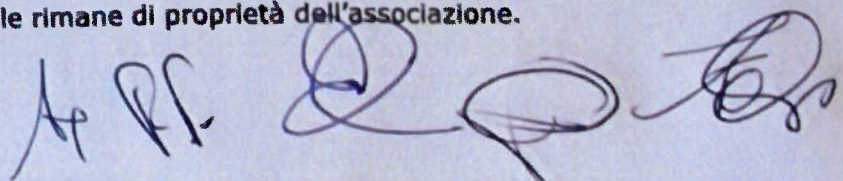
- f. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- g. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- 9) Revisore legale dei conti, laddove eletto:
 - a. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
 - b. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
 - c. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- 10) Tutte le cariche sociali sono elettive.
- 11) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Controversie)

In ogni ipotesi di controversia che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, la questione sarà rimessa al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 2) Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 3) Le Entrate dell'Associazione, necessarie per raggiungere gli scopi statuari, sono costituite da:
 - a. quote associative, offerte e contributi di privati;
 - b. contributi dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c. sovvenzioni/provenienti dalle Autorità Governative, da Enti Pubblici o privati;
 - d. rimborsi derivanti da convenzioni
 - e. depositi bancari o postali;
 - f. beni mobili, immobili, donazioni, eredità;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. attività di raccolta fondi;
 - i. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - j. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 5) Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a. beni immobili e mobili;
 - b. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c. donazioni, lasciti o successioni;
 - d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- 6) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
- 7) Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.



ART. 9 (Utili e avanzi di gestione)

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. A meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10 (Libri sociali)

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro degli associati o aderenti;
 - b. registro dei volontari;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- 2) Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta tramite PEC alla dell'associazione, all'attenzione del Presidente e Consiglio Direttivo, il quale provvederà a metterli a disposizione entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 11 (Pubblicità e trasparenza)

- 1) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
- 2) Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
- 3) Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 12 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 13 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Norme di Richiamo)

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
- 2) L'Associazione potrà in seguito compiere le formalità necessarie per il suo riconoscimento apportando all'Atto Costitutivo e allo Statuto le eventuali modifiche, varianti ed aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità o Organi Statutari.

Letto, firmato e sottoscritto in data 23/02/2023,

Il Consiglio Direttivo:

Luigi Fanzecco

Americo Li.

Emilliana Careddu

Emilia Careddu

Fabiola Fanzecco

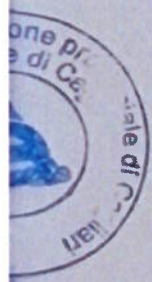
Fabiola Fanzecco

Katia Monni

Katia Monni

Giovanni Piras

Giovanni Piras



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2
Add. 10 MAR 2023 Registrato al
Esente ESENTE N. 373
Sede 3
Invio 6
D. DIRETTORE
Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto - UT Cagliari 2
Sf

